

Sergio Ripa  
Via Orti, 14  
20122 Milano

*Al Collegio dei Probiviri  
Della Confederazione Nazionale  
delle Misericordie d'Italia  
Via dello Steccuto, 38-40  
50123 FIRENZE*

## RICORSO

Il Sottoscritto Sergio Ripa, nato a Milano il 26 ottobre 1974, residente in Milano iscritto alla Misericordia di Milano Sant'Ambrogio, nella sua qualità di Consigliere Nazionale della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia,

### **Premesso che:**

- in data 19 marzo 2011 si è riunito il Consiglio Nazionale della nostra Confederazione recando al quarto punto dell'ordine del giorno *"Articolo 28 comma secondo lettera k): ratifica delibere adottate in via d'urgenza dal Consiglio di Presidenza"*;
- fra le predette delibere adottate in via d'urgenza dal Consiglio di Presidenza vi era quella del 27 dicembre 2010 con cui lo stesso Consiglio di Presidenza approvava l'attivazione della convenzione con il Dott. Del Bianco *"sia per l'anno 2010 che per il triennio successivo"* riconoscendo, al contempo, la specifica competenza sulla materia da parte del Consiglio Nazionale;

### **Evidenziato che:**

- lo Statuto della nostra Confederazione Nazionale identifica come Organo di Governo il Consiglio Nazionale (*Stat. art.22,1*) attribuendogli, fra l'altro, la competenza della adozione del Bilancio Preventivo e del Bilancio Consuntivo (*Stat. art.22,2,i*), i poteri di delibera *"in ordine alla pianta organica e allo stato giuridico e economico del personale dipendente e in quiescenza"* adottando *"i relativi provvedimenti attuativi"* (*Stat. art. 22,2,p*), le generiche responsabilità amministrative e gestionali *"che non rientrino nelle competenze di altri organi della Confederazione"*. (*Stat. art. 22,2,p*);
- lo Statuto della nostra Confederazione Nazionale identifica il Consiglio di Presidenza come Organo Esecutivo (*Stat. art. 28,1*) affidandogli il compito di dare attuazione alle *"deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio nazionale"* (*Stat, art. 28,2,a*);
- il Consiglio di Presidenza può adottare, *"assumendo i poteri sostitutivi d'urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio nazionale di cui all'articolo 22 comma secondo lettere k), l), p) - limitatamente ai provvedimenti attuativi - , t), v) e w)"* previste dallo Statuto (*Stat. art. 28,2,k*) avendo riguardo che tali atti *"devono essere ratificati - a pena di decadenza - dal Consiglio nazionale nella sua prima riunione utile successiva alla data della loro adozione"* (*Stat. art. 28,3*).
- *"Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza legale della Confederazione sia di fronte ai terzi che in giudizio"* (*Stat. art. 31,1*)

- Il Presidente può firmare *“congiuntamente al Tesoriere, i documenti contabili nonché quelli inerenti i rapporti con gli istituti di credito e autorizza, sussistendo motivi di necessità e di urgenza, le spese salva ratifica del Consiglio di Presidenza”* (Stat. art. 31,2,d);

### **Dichiaro**

di essere venuto casualmente a conoscenza, nel corso della riunione del Consiglio Nazionale del 19 marzo 2011, che oltre al già noto contratto stipulato con il Dott. Del Bianco in data 18 gennaio 2011 vi era un altro contratto dello stesso tenore, ad esso preesistente e fino a quel momento ignoto, siglato con lo stesso Dott. Del Bianco, in data 1 settembre 2010 da parte dei Confratelli Alberto Corsinovi e Gabriele Brunini.

### **Per quanto di mia conoscenza**

tale contratto con il Dott. Del Bianco ha prodotto oneri economici, posti a carico della nostra Confederazione Nazionale, evidenziati alla voce n° 81486 nella bozza di Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2010, adottato dal Consiglio Nazionale il 19 marzo 2011, per un importo di € 3.840,00;

### **Ritengo**

del tutto evidente che, anche qualora, il 1 settembre 2010, il Presidente avesse sottoscritto il contratto con il Dott. Del Bianco *“sussistendo motivi di necessità e di urgenza”*, tale atto non potrebbe avere validi effetti onerosi a carico della nostra Confederazione non essendo fra quelli consentiti, previsti all'articolo 32, punto 2, lettera d del vigente Statuto, ovvero sia non trattandosi di mero documento contabile e/o di spesa, bensì di un vero e proprio contratto.

Per altro, anche volendo fantasiosamente assimilare quel contratto ad un semplice documento contabile, quel documento avrebbe richiesto la ratifica da parte del Consiglio di Presidenza secondo quanto previsto all'articolo 31, punto 2, lettera d ed in analogia con quanto previsto all'articolo 28, punto 3: uno sforzo di fantasia non necessario poiché in nessuna delle numerose riunioni di quel Consiglio, precedenti alla data del 27 dicembre 2010, è mai stata data notizia formale della sua esistenza né tanto meno richiesta la sua postuma approvazione.

Che non sia, né a quel tempo si sia considerato dai sottoscrittori, un semplice documento contabile e/o di spesa è poi inequivocabilmente dimostrato dalla sua formulazione di tipo *“contrattuale”* e dalla assenza della firma congiunta del Tesoriere, prevista esplicitamente nella ipotesi della *“necessità e della urgenza”* (Stat. art. 31,2,d).

E' quindi un atto che il Presidente Brunini ha compiuto, in quel momento, agendo al di fuori dei poteri impegnativi per la Confederazione che sono riconosciuti al Presidente dallo Statuto, ovvero tale atto, in quel momento, non poteva legittimamente produrre effetti a carico della Confederazione che fossero sostitutivi od aggiuntivi, rispetto a quelli personalmente assunti da ciascun sottoscrittore al momento della firma.

Si tratta dunque di stabilire, oggi, se e come, successivamente alla sottoscrizione di tale atto, lo Statuto vigente avrebbe potuto trasferire gli oneri in capo alla/e persona/e di Gabriele Brunini e Alberto Corsinovi, nascenti da quel contratto del 1 settembre 2010, ponendoli a carico del Bilancio confederale.

Volendo, in pura e benevola ipotesi, assumere che il 1 settembre 2010, a distanza di tre mesi dalla decisione della Conferenza delle Misericordie della Toscana, sussistessero concretamente le condizioni di *“necessità e di urgenza”*, il Presidente Brunini avrebbe dovuto, ed agevolmente potuto, convocare il Consiglio di Presidenza, seguendo la procedura prevista all’art. 26 punto 2 del vigente Statuto (che richiede solo tre giorni), per proporvi l’approvazione del detto contratto settembrino con il Dott. Del Bianco *“assumendo i poteri sostitutivi”* del Consiglio Nazionale (Stat. art. 28,2,k).

Come ormai è già ampiamente noto tale procedura non venne mai attivata, salvo poi tentarne *“un recupero in extremis”* accorrandola tardivamente, in modo illogico e non proprio trasparente, nella delibera del 27 dicembre del Consiglio di Presidenza per poterla poi porre in ratifica nella riunione del Consiglio Nazionale che avrebbe dovuto adottare il Bilancio Consuntivo.

Tentativo tardivo ed illogico: tardivo perché giunto a distanza di ben sei mesi dalla data di stipula del contratto, periodo nel quale il Consiglio di Presidenza si è riunito numerose volte e ben due volte si è riunito il Consiglio Nazionale; illogico perché contrasta apertamente con le prescrizioni generali della Legge 266 in materia di trasparenza della gestione delle Associazioni di Volontariato, ma soprattutto perché confligge con la ratio e l’intero corpo delle norme del vigente Statuto.

Infatti, se per assurda ipotesi, il Presidente, al di fuori dei casi previsti dall’art. 31, punto 2, lettera d dello Statuto, potesse assumere, senza preventiva autorizzazione almeno del Consiglio di Presidenza, iniziative amministrative, comprese quelle che impegnano il bilancio della Confederazione, o se, per ipotesi altrettanto assurda, avendole assunte potesse avere l’opportunità di sanarle, senza vincoli formali o temporali, per il tramite di una semplice, ma illimitata, procedura di ratifica (una sorta di *“ratifica omnibus”* da presentarsi, come nel caso in specie, in sede di adozione del Bilancio Consuntivo) verrebbe vanificata in radice la funzione del Consiglio Nazionale come *“organo di governo e di amministrazione della Confederazione”* (Stat. art.22,1).

In una simile, assurda, ipotesi, il Presidente oltre alla *“firma sociale e la rappresentanza legale della Confederazione sia di fronte ai terzi che in giudizio”* potrebbe esercitare, di fatto, tutti i poteri reali *“di governo e di amministrazione”*, oggi invece esclusivamente attribuiti al Consiglio Nazionale (Stat. art 22,1) , e tutti i poteri reali di esecuzione delle *“deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio nazionale”* oggi invece palesemente attribuiti al Consiglio di Presidenza (Stat. art. 28,2,a).

In una simile, assurda, ipotesi la figura del Presidente diventerebbe così una figura monocratica, con una fisionomia simile a quella di certi Amministratori Unici, dotati di poteri limitati pressoché dalla sola approvazione del Bilancio sociale, a cui perfino nelle società di capitali si guarda con sospetto e si tende a limitare ed evitare.

In ogni caso si tratterebbe di attribuzioni abnormi per la nostra civiltà giuridica, estranee alla logica formativa della L. 266/91, contrarie alla lettera ed alla ratio delle vigenti norme statutarie, aliene alla tradizione spirituale e materiale delle Misericordie.

Né il Consiglio di Presidenza poteva *“recuperare”* con la proposta di ratifica del 27 dicembre 2010 un contratto posto in essere il precedente 1 settembre per iniziativa personale e diretta del Presidente ed in assenza di una sua decisione collegiale poiché lo Statuto non solo non attribuisce al Consiglio di Presidenza quella facoltà - eventualmente riconosciuta solo ad atti di spesa necessari ed urgenti (Stat.

art. 31,2,d) – ma esclude esplicitamente che la retroattività delle decisioni possa arrivare a ledere le prerogative di governo e di amministrazione del Consiglio Nazionale imponendo, “- a pena di decadenza – “(Stat. art. 28,3) dell’atto, il rispetto di procedure chiare ed ineludibili.

Dunque il testo della proposta di ratifica della decisione del Consiglio di Presidenza del 27 dicembre riguarda non uno, ma ben due atti distinti, diversi fra loro per genesi, per legittimità e per effetti.

- Vi è un atto, legittimo, siglato con il Dott. Del Bianco il 18 gennaio 2011, che rispetta, richiamandole, le competenze e le procedure statutarie.
- Vi è un altro atto, decaduto, illegittimo ed insanabile per la Confederazione, siglato con il Dott. Del Bianco il 1 settembre 2010, che è stato avviato ed estinto nel corso del 2010 eludendo ogni procedura ed ogni competenza prevista dallo Statuto.

**Chiedo** dunque a codesto Spett.le Collegio di dichiarare nulla la delibera del Consiglio Nazionale del 19 marzo 2011 con cui si ratifica la decisione del 27 dicembre 2010 del Consiglio di Presidenza in ordine al rapporto con il Dott. Del Bianco.

**Chiedo in subordine** l’annullamento della predetta delibera del Consiglio Nazionale limitatamente alla parte relativa al rapporto instauratosi con il Dott. Del Bianco nell’anno 2010.

**Chiedo altresì** che la decisione di Codesto Spett.le Collegio venga trasmessa al Collegio dei Sindaci Revisori ed al Tesoriere per le relative competenze in ordine al Bilancio Consuntivo 2010 di prossima discussione in Assemblea.

Milano, 26 marzo 2011.

In fede  
Sergio Ripa

